

CLXXIIª TORNATA

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1928 - Anno VI

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Rossi di Montelera, Bensa, Molmenti)	Pag. 9611		
Oratori:			
PRESIDENTE	9611		
FEDELE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	9615		
Comunicazioni del Governo (Concernenti mutamenti nel Gabinetto)	9616		
Congedi	9602		
Disegni di legge (Approvazione di):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale »	9617		nerale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924 per procedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash »
« Riforma dell'Amministrazione delle Congregazioni di carità »	9617		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, concernente provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto »
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani »	9619		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri »
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1572, che concede all'Istituto centrale di statistica l'esenzione dalle tasse postali »	9623		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione dell'« Unione Nazionale Ufficiali in congedo di Italia »
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1559, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera Nazionale Dopolavoro e all'Opera Nazionale Balilla »	9623		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi »
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 772, che dà esecuzione agli Accordi commerciali firmati in Roma il 24 novembre 1926, tra l'Italia e la Grecia »	9624		(Discussione di):
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192, che dà esecuzione all'Accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini, Governatore della Colonia Eritrea, e il signor Wasey Sterry, reggente il Governo ge-			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, relativo al censimento generale degli esercizi industriali e commerciali »
			Oratori:
			MORPURGO
			MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>
			(Presentazione di)
			Interrogazioni (Presentazione di)
			Messaggi (del Presidente della Corte dei conti)
			Nomine (di senatore)
			(di ministro di Stato)
			Omaggi
			Relazioni (Presentazione di)
			Ringraziamenti
			Uffici (Riunione degli)
			(Sorteggio degli)

La seduta è aperta alle ore: 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle corporazioni, e i ministri delle colonie, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la presidenza del Consiglio, per la guerra, per la marina, per l'economia nazionale.

MONTRESOR, *segretario*. Da lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albini per giorni 2; Albricci per giorni 30; Battaglieri per giorni 20; Beneventano per giorni 20; Bonzani per giorni 10; Borromeo per giorni 20; Cadorna per giorni 30; Cao Pinna per giorni 15; Capece Minutolo per giorni 30; Civelli per giorni 30; Cornaggia per giorni 15; Della Noce per giorni 20; De Lorenzo per giorni 30; De Seta per giorni 30; Di Frasso per giorni 15; Di Sant'Onofrio per giorni 30; Ellero per giorni 30; Faldella per giorni 30; Figoli per giorni 15; Fortunato per giorni 30; Garavetti per giorni 8; Ghiglianovich per giorni 30; Giaccone per giorni 15; Ginori Conti per giorni 10; Greppi per giorni 1; Grippo per giorni 30; Milano Franco D'Aragona per giorni 8; Orsi Paolo per giorni 10; Pagliano per giorni 1; Pavia per giorni 6; Piaggio per giorni 25; Porro per giorni 30; Queirolo per giorni 10; Rajna per giorni 8; Ridola per giorni 15; Romanin Jacur per giorni 30; Silvestri per giorni 8; Sormani per giorni 1; Tanari per giorni 21; Tassoni per giorni 7; Torlonia per giorni 30; Viganò per giorni 5; Villa per giorni 30; Zappi per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario senatore Montresor di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Ministro della pubblica istruzione: *Accademie e biblioteche d'Italia*.

Ministro della marina: *La guerre navale racontée par nos amiraux*.

Ambasciata Giapponese:

1° *The Great earthquake of 1923 in Japan*.

2° *Companion maps and diagrams to the great earthquake of 1923 in Japan*.

3° *The unsolved problem of the Pacific*.

Società Marelli: *Idee e formazioni politiche in Lombardia dal 1748 al 1814*.

Senatore L. Fulci: *L'intenzione nei singoli reati*. Voll. I e II.

Senatore F. Salata: *Patria e storia*.

Senatore L. Rava: *Il cittadino Ugo Foscolo redattore dei « verbali delle sessioni pubbliche » a Venezia (1797)*.

Senatore S. Frola: *Giovanni Cena poeta e apostolo della Istruzione*.

Senatore A. Fradeletto: *Commemorazione di Ugo Foscolo*.

Prof. Piero Chiarini: *Pubblicazioni diverse in materia di istruzione pubblica, italiana ed estera*.

Sig. Ugo Boncompagni Ludovisi: *Roma nel rinascimento*. Vol. I.

Prof. E. Michel:

1° *Agostino Gori*.

2° *Rendiconto del Comitato per le onoranze e per il monumento a Biagio Camagna*.

Cassa di risparmio delle provincie lombarde: *La storia e l'etica delle Casse di risparmio*.

Presidente del Segretariato generale nazionale per la montagna: *Il segretariato nazionale per la montagna*.

Senatore Enrico Catellani: *La nuova legislazione russa e la condizione degli stranieri*.

Comune di Bologna: *La biblioteca comunale dell'archiginnasio nell'anno 1926 (relazione)*.

Comune di Firenze: *Atti del Consiglio comunale di Firenze dell'anno 1922*. Vol. III.

Il Podestà di Aquila: *L'Aquila in regime fascista*.

Senatore Mosca: *Die gegenwärtige entwicklung des repräsentativen systems*.

Ammiraglio Gino Ducci: *Annuario della Regia Accademia navale per il 1928*.

Collegio di S. Chiara negli Stati Uniti: *Me-*

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1928

moirs historical and adifying of a missionary apostolic of the ecc.

Fernando Nigra De Rossi: *La politica ecclesiastica e un liberale piemontese.*

Associazione per le acque pubbliche d'Italia: *I problemi dell'Italia fisica.*

S. E. Tommaso Tittoni:

1° *L'Italia, la Jugoslavia e l'Albania.*

2° *Tangeri.*

Enrico Damiani: *La letteratura polacca in Italia.*

Dott. Pietro Sella: *Costituzioni dello Stato della Chiesa anteriori alla riforma albornoziana.*

Enrico Damiani: *L'Italia in Bulgaria.*

Senatore Tamassia: *Testamentum militis e diritto germanico.*

Senatore Pironti: *Geografia militare.*

Senatore Mazzoni: *Malta letteraria.* N. I del 1928.

Senatore Corbino: *L'energia elettrica.*

Dott. Antonino Pais: *La cultura di piante fruttifere sub tropicali nella bonifica integrale del mezzogiorno.*

Senatore Morello:

1° *Peaceless Adriatic.*

2° *Il rovelto ardente.*

3° *Il libro della guerra di Rastignac.*

4° *Dante, Farinata, Cavalcanti.*

Regia Aeronautica: *Calendario 1928.*

Direttore generale Ferrovie Stato: *La trazione elettrica delle ferrovie italiane.*

Senatore Pasquale Grippo:

1° *Il potere giudiziario in rapporto alla costituzione dello Stato.*

2° *La verificaione dei poteri nella Camera dei deputati e il giudizio sulle elezioni contestate.*

Sig. Mario Salvini: *Le industrie artistiche nella provincia di Firenze.*

Sig. Paolo Guerrini:

1° *Il dittico queriniano di Boezio.*

2° *Di alcuni organisti della cattedrale di Brescia nel 500.*

Sig. Giovanni Pascot: *Giovanni Battista Rousseau. Ode con note.*

Prof. Eraldo Fossati: *Il problema delle riparazioni nei suoi rapporti colla economia germanica.*

Sig. Alberto Del Prato: *L'anno 1831 negli ex-ducati di Parma, Piacenza, Guastalla.*

R. Deputazione storia patria nelle provincie parmensi:

1° *Il risorgimento italiano nelle epigrafi parmensi.*

2° *Caduti e decorati parmigiani nella guerra di liberazione 1915-18.*

On. Alfredo Codacci-Pisanelli: *Parere circa il Parco nazionale di Abruzzo, ecc.*

Nomina di Senatore.

PRESIDENTE. Do lettura del Regio decreto 18 dicembre 1927, col quale l'ammiraglio d'Armata Acton Alfredo è nominato senatore del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo nominato e nominiamo:

Senatore del Regno Acton Alfredo, Ammiraglio d'Armata (Cat. 14-a).

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

Controfirmato: MUSSOLINI.

Questo decreto sarà inviato per il relativo esame alla Commissione di verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Nomina di Ministro di Stato.

PRESIDENTE. Do lettura della comunicazione inviata dal Capo del Governo concernente la nomina del senatore Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon a ministro di Stato.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1928

« Roma, addì 22 gennaio 1928 (anno VI).

« Eccellenza

« Mi onoro informare l'E. V. che sua Maestà il Re, con decreto in data odierna, ha nominato su mia proposta, ministro di Stato S. E. il conte avv. prof. Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, senatore del Regno, Governatore della Somalia. Con osservanza.

« Il Capo del Governo Primo Ministro
e Segretario di Stato

« F.to MUSSOLINI ».

Do atto al Capo del Governo di questa comunicazione.

Messaggi del Presidente della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Montresor di dar lettura di alcuni messaggi del Presidente della Corte dei Conti.

MONTRESOR, segretario, legge:

« Roma, addì 28 dicembre 1927 (anno VI).

« N. 8113 - A S. E. il Presidente del Senato del Regno.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867 n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserve eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di dicembre 1927.

« Il Presidente
« PEANO ».

« Roma, addì 20 gennaio 1928 (anno VI).

N. 275 - A S. E. il Presidente del Senato del Regno.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di gennaio 1928.

« Il Presidente
« PEANO ».

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Dorigo, Giordano Apostoli e Gerini ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato.

« 19 dicembre 1927.

« A S. E. il cav. Tomaso Tittoni, Presidente del Senato.

« Il tributo di omaggio da V. E. reso al mio caro Estinto interpretando autorevolmente il sentimento del Senato, e le nobili parole di cordoglio da V. E. rivoltomi, hanno alleviato lo strazio del mio animo e hanno suscitato in me un vivo senso di gratitudine verso la E. V.

« Prego accogliere la mia doverosa e sentita parola di dovuta riconoscenza, di commosso ringraziamento.

« Con ossequio.

« F.ta Luigia Maria Dorigo ».

« 30 dicembre 1927.

« Eccellenza,

« A nome di tutti i miei, La prego accogliere l'espressione della nostra riconoscenza per le condoglianze del Senato e le sue.

« Nel cordoglio irrimediabile poche parole trovano la via del cuore, che non accetta partecipazione, come non riconosce altri omaggi che il proprio omaggio sconsolato.

« Ma il tributo di rimpianto, il ricordo e l'elogio di chi riassume in sé così alte e civiche virtù, non lasciano indifferenti, ed è con animo vivo ancora all'intima commozione destata dalle sue parole, che io La prego accogliere i nostri profondi ringraziamenti.

« Dev.mo F.to GERINI ».

« Eccellenza,

« Con vera emozione ho letto il resoconto che contiene la commemorazione da lei fatta al Senato per la morte di mio padre. Profondamente commossa Le esprimo i ringraziamenti miei e di tutta la famiglia Giordano per le parole leali di stima ed amicizia da Lei pronunziate, come per le condoglianze del Senato.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1928

« La profonda stima con la quale mio padre sempre mi parlava di Lei e la lunga amicizia parlamentare mi hanno reso anche più preziose le Sue parole ed è con tutto il cuore che io particolarmente tengo ad esprimere Le la mia grande riconoscenza.

« Gradisca l'espressione dei miei migliori sentimenti e mi creda sua Dev.ma

« F.ta Maria CAVALLETTI GIORDANO ».

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni pervenute alla Presidenza durante la sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. Prego il senatore Montresor di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentate alla Presidenza durante la sospensione dei lavori.

MONTRESOR, segretario, legge:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Capo del Governo:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1931, che stabilisce l'appannaggio a sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie (1252);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria (1253).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia (1269). — *(Iniziato in Senato).*

Dal ministro degli affari esteri:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà esecuzione al Protocollo 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed all'applicazione del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 (1258).

Approvazione della Convenzione relativa alla linea aerea regolare tra Genova e Bar-

cellona, firmata in San Sebastiano, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 30 agosto 1927 (1294). — *(Iniziato in Senato).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703, che dà esecuzione alla Convenzione fra il regno d'Italia e il Reich germanico per la navigazione aerea ed al relativo protocollo aggiunto, firmati entrambi in Berlino il 20 maggio 1927 (1295). — *(Iniziato in Senato);*

Approvazione della Convenzione generale per la navigazione aerea, firmata in Santander, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 15 agosto 1927 (1296). — *(Iniziato in Senato).*

Dal ministro degli interni:

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni in genere (1259).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni (1260);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali (1261).

Condono a favore dei comuni delle provincie Venete e di Mantova delle quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato per spediti dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici. (1267).

Inasprimento delle penalità stabilite per le contravvenzioni alle norme di regolamenti edilizi (1272);

Costituzione del comune di Pompei (1283) — *(Iniziato in Senato);*

Disposizioni per la lotta contro le mosche (1284). — *(Iniziato in Senato).*

Dal ministro delle Colonie:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie (1282). — *(Iniziato in Senato).*

Dal ministro della giustizia e affari di culto:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 (1268). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2489, che concede la sanatoria per i depositi per multa relativi ai ricorsi per cassazione provenienti dalle nuove provincie (1270). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2488, che modifica la pianta organica dei Magistrati della Corte di Cassazione del Regno (1271). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti (1274). — (*Iniziato in Senato*);

Equiparazione degli Economati generali dei benefici vacanti alle Amministrazioni dello Stato in ordine alla applicazione delle norme sul foro erariale (1275).

Dal ministro delle finanze:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato (1265);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso (1266).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20 concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio di nuove costruzioni (1281). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici (1293). — (*Iniziato in Senato*).

Dal ministro della guerra:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un

reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'Arma del Genio (1263).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria (1279). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari (1280). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della sezione magistrale di scherma (1306). — (*Iniziato in Senato*).

Dal ministro della marina:

Trattamento economico agli ufficiali ammiragli e generali ed ai capitani di vascello e colonnelli della Regia marina collocati in ausiliaria a loro domanda (1277). — (*Iniziato in Senato*);

Modificazioni alla legge sulla leva marittima (1278). — (*Iniziato in Senato*).

Dal ministro dell'istruzione pubblica:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore (1262);

Modificazioni al Testo Unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1181 (1285). — (*Iniziato in Senato*).

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bolzano (1286). — (*Iniziato in Senato*).

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un posto di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (1287). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera nazionale

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1928

« Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite (1288). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Liceo scientifico e del Regio Istituto tecnico di Fiume (1289). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2356, concernente il passaggio alle dipendenze del comune di Venezia del personale di custodia del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, addetto a quel Palazzo Ducale (1290). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno (1291). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti (1292). — *(Iniziato in Senato)*.

Dal ministro dei lavori pubblici:

Proroga del termine d'attuazione del piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino (1273). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2714, col quale è stato prorogato di dieci anni il termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane (1307). — *(Iniziato in Senato)*.

Dal ministro dell'economia nazionale:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno (1254);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (1255);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione autonoma

di benzina o di carburanti in genere (1256);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme [integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero (1257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca (1297). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara (1298). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario. (1299). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, concernente la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli industriali e cavatori, e fra i commercianti di marmo greggio e segato, dei comuni di Carrara e Fivizzano (1300). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia (1301). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli Istituti per case popolari (1302). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2677, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (1303). — *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2670, che autorizza la costituzione dei Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti orto-frutticoli (1304). — *(Iniziato in Senato)*;

Modificazioni al Regio decreto-legge 13

agosto 1926, n. 1490, relative a provvedimenti a favore delle piccole industrie (1305). — (*Iniziato in Senato*).

Dal ministro delle comunicazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2040, riguardante la estensione dei poteri conferiti al direttore generale della ferrovie dello Stato per le riduzioni di tariffa (1264).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, Anno VI, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni (1276). — (*Iniziato in Senato*).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanze:

Conti consuntivi della Tripolitania e Cirenaica per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16, e 1916-17 (1081). (*Relatore* Valvassori Peroni).

Conti consuntivi della Colonia Eritrea per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16, 1916-17 (1082). (*Relatore* Valvassori Peroni).

Conti consuntivi della Somalia italiana per gli esercizi finanziari dal 1913-14, al 1918-19 (1083). (*Relatore* Valvassori Peroni).

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28 e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (1200). (*Relatore* Mayer).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 (1197). (*Relatore* Mayer).

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazione di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (1199). (*Relatore* Mayer).

Dagli Uffici centrali:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 618, contenente norme per l'ordinamento e il funzionamento dei con-

sigli di disciplina per gli ufficiali della Regia Guardia di finanza (1113). (*Relatore* Brusati Roberto).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'articolo 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra (1158). (*Relatore* Brusati Roberto).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito e a credito dei contabili postali per le gestioni extrabilancio (1144). (*Relatore* Greppi).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani (1061). (*Relatore* Mayer).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, concernente la concessione di compensi ai membri e al personale di segreteria e di servizio delle Commissioni di 1° e di 2° grado per le imposte dirette (1074). (*Relatore* Mayer).

Esenzione quinquennale dall'imposta di ricchezza mobile alle aziende esportatrici di tabacchi indigeni greggi (1099) (*Relatore* Mayer).

Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1322, riguardante lo stanziamento dei fondi per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti nel porto laguna di Venezia (1174). (*Relatore* Marcello).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale (1146). (*Relatore* Paulucci di Calboli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi (1157). (*Relatore* Paulucci di Calboli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, che stabilisce sgravi fiscali a favore dell'industria degli inchiostri da stampa (1167). (*Relatore* Ciruolo).

Conversione in legge del Regio decreto-

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNNATA DEL 7 FEBBRAIO 1928

legge 8 maggio 1927, n. 772, che dà esecuzione agli accordi commerciali firmati in Roma il 24 novembre 1926 fra l'Italia e la Grecia (1120). (*Relatore* Paulucci di Calboli).

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani » (1111). (*Relatore* Rava).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, circa l'istituzione di commissione di conciliazione per le vertenze sugli alloggi (1164). (*Relatore* Amero d'Aste).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, concernente provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto (1028). (*Relatore* Simonetta).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della « Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia » (1006). (*Relatore* Di Robilant).

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1548, che approva e rende esecutiva la Convenzione 30 luglio 1926 conclusa con la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Venezia e Vienna (805). (*Relatore* De Vito).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, che riordina il Registro italiano per la classifica delle navi (1001). (*Relatore* De Vito).

Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 763, che eleva a 30 anni l'età in cui gli ufficiali della Regia aeronautica possono contrarre matrimonio (1056). (*Relatore* Bonzani).

Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 722, che dà facoltà al Ministero dell'aeronautica di procedere per tutto l'anno 1927 alla nomina a sottotenente di complemento nel ruolo combattente nell'Arma aeronautica, di sottufficiali piloti forniti di speciali requisiti (1068). (*Relatore* Bonzani).

Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 420, concernente il trattamento di pensione da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica (1070). (*Relatore* Bonzani).

Conversione in legge del Regio decreto

24 febbraio 1927, n. 391, che detta norme sul reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica (1071). (*Relatore* Bonzani).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1927, n. 1430, concernente il reclutamento straordinario di 207 ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica (1138). (*Relatore* Bonzani).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1927, n. 923, contenente norme relative alle espropriazioni per pubblica utilità da eseguirsi nel territorio dell'Ispettorato della Maremma Toscana (1181). (*Relatore* Callaini).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche (937). (*Relatore* De Vito).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, concernente temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di fusione delle Società commerciali regolarmente costituite (1166). (*Relatore* Pagliano).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'« Automobile Club d'Italia » (1051). (*Relatore* Bevione).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 756, che reca aggiunte e varianti all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (1072). (*Relatore* Amero d'Aste).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulato in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam (1030). (*Relatore* Pullè).

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio arbitrale

in materia di vertenze tra lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra (582). (*Relatore*, Conti).

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 663, concernente l'approvazione della Convenzione relativa alla costituzione di un Consorzio fra lo Stato e gli Enti locali per il completamento degli Istituti Universitari di Pavia (1110). (*Relatore* Simonetta).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1559, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera Nazionale Dopolavoro ed all'Opera Nazionale Balilla (1129). (*Relatore* Simonetta).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, concernente il trattamento doganale degli olii di pesci da idrogenare (1170). (*Relatore* Sanjust).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero (1023). (*Relatore* Niccolini Pietro).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, che dà esecuzione all'Atto addizionale degli Accordi commerciali in vigore tra il Regno d'Italia e la Repubblica francese, e al relativo Protocollo di firma, sottoscritti in Roma il 29 maggio 1926, nonché alle note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti (1067). (*Relatore* Silvestri).

Riforma dell'Amministrazione delle Congregazioni di carità (1203). (*Relatore* Pironti).

Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1033, recante disposizioni concernenti la corrispondenza commerciale e le scritture private di vendita di merci, nei riguardi delle leggi del Registro e del Bollo (1165). (*Relatore* Berio).

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 582, riflettente la proroga di termini per la importazione in esenzione da dazio doganale dei pomodori e dell'uva fresca da tavola di provenienza delle Colonie italiane (1033). (*Relatore* Soderini).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1165, che autorizza la cessione gratuita di materiali residuati dalla guerra alla Società agricola italo-somala (1176). (*Relatore* Soderini).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1608, riflettente la

estensione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra a favore degli ex militari dell'esercito austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti fiumani, i quali acquistino la cittadinanza italiana ai sensi del Regio decreto 12 maggio 1927, n. 723 (1177). (*Relatore* Mosconi).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192, che dà esecuzione all'Accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini, Governatore della Colonia Eritrea, ed il sig. Wasey Sterry, Reggente il Governo generale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924, per procedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash (1119). (*Relatore* Baccelli Alfredo).

Conversione in legge del Regio decreto 11 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064 (1147). (*Relatore* Loria).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della Convenzione stipulata il 21 giugno 1927, con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio (1553). (*Relatore* Orsi Delfino).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nelle provincie di nuova istituzione (1109). (*Relatore* Dallolio Alfredo).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717, per l'esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, firmato in Roma il 22 marzo 1926, e relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria (660). (*Relatore* Valvassori Peroni).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, recante provvedimenti sulla circolazione di biglietti di banca (624). (*Relatore* Ancona).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del Cantiere navale di S. Rocco a Livorno (1143). (*Relatore* Cito Filomarino).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca e Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano (1130). (*Relatore* Brusati Ugo).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, portante modificazioni all'art. 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimposte fondiari (1122). (*Relatore* Garofalo).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti e aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito (1178). (*Relatore* Gonzaga).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito in lire 4,548,949.18 dipendente da fornitura di carbone fatte dalle Ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume per il periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922 (1173). (*Relatore* Bianchi Riccardo).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1199, relativo alla concessione della somma di lire 30,000,000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi (598). (*Relatore* Zupelli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi (1116). (*Relatore* Mango).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli (1151). (*Relatore* Mango).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478 (1155). (*Relatore* Mango).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, che regola lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume (1046). (*Relatore* Pullè).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, concernente la riforma dell'amministrazione e delle norme relative alla tutela del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma (1112). (*Relatore* D'Andrea).

Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di cassazione (1202). (*Relatore* D'Amelio).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2304, concernente provvedimenti a favore delle mense arcivescovili di Messina e di Reggio Calabria in dipendenza del terremoto del 1908 (1037). (*Relatore* Scaduto).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1453, concernente l'autorizzazione al ministro delle finanze per la concessione di un mutuo di lire 200 milioni all'Azienda Generale Italiana Petroli (607). (*Relatore* Garbasso).

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Commemorazioni dei senatori Rossi di Montelera, Bensa e Molmenti.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i senatori, ed i ministri*).

Onorevoli Colleghi,

Il 29 dicembre 1927, la morte ci toglieva in Torino un amato collega: il conte Teofilo Rossi di Montelera, che era nato a Chieri il 27 ottobre 1865.

Laureatosi appena ventunenne in giurisprudenza nell'Ateneo di Torino, la soda cultura giuridica e la facilità della parola gli avrebbero dato sicuro successo nell'esercizio dell'avvocatura, ma egli, che ogni giorno più sentiva l'importanza del problema industriale e com-

merciale per le maggiori fortune del Paese, ad esso volle dedicare tutte le sue energie e, mentre dette nuovo impulso all'azienda, che il padre con tenacia operosa aveva tanto sviluppato, alla vita industriale italiana molto giovò rivelandosi organizzatore ardito e tecnico di sommo valore.

Assai giovane partecipò alla vita pubblica: poco più che venticinquenne era eletto consigliere della Camera di commercio di Torino, divenendone più tardi Presidente, carica che tenne a lungo e tanto proficuamente che pur dopo lo scioglimento di quella istituzione, l'attuale Governo volle che egli rimanesse al suo posto quale commissario governativo. Nel Consiglio comunale di Torino recò il beneficio della sua competenza e dell'intelletto acuto nella soluzione dei più delicati problemi cittadini e, ancor più, nel non breve periodo in cui ne fu sindaco.

Non si potrà dimenticare quanto mirabilmente cooperò, anche con sacrifici finanziari, allo splendido esito delle due esposizioni di Torino, del 1898 e del 1911, di cui fu vicepresidente.

Eletto deputato nel 1897, per la legislatura XX, dagli elettori di Carmagnola, fu rappresentante di quel collegio sino al 1909. Attivo e solerte, portò in Parlamento un nobile contributo di dignità e di operosità, difensore di ogni più vitale interesse del paese ed in particolare della sua amata regione; fu membro della Giunta per le tariffe e i trattati.

Ed anche tra noi, che lo avemmo collega dal 1909, godeva le più vive simpatie e ricoprì importanti cariche: fu, tra l'altro, eletto membro della commissione per le tariffe dei dazi doganali e di quella di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Le universali simpatie e la stima incondizionata conquistatesi, lo fecero chiamare al Governo, prima, nel 1909, sottosegretario di Stato alle poste e telegrafi, e poi, nel 1922, ministro dell'industria e commercio, dove affrontò con avvedutezza delicatissimi problemi della vita economica del Paese e della riorganizzazione dei molteplici servizi che poi furono fusi nel nuovo Ministero della economia nazionale. Non può tacersi in particolare l'opera alacre e preziosa da lui svolta per la tutela degli interessi italiani alla Conferenza

di Genova e nella stipulazione di numerosi trattati commerciali con vari Stati stranieri, onde ben meritata giunse la sua nomina all'alta carica di ministro di Stato.

Innumerevoli altri incarichi ebbe dal Governo e fu parte notevole di moltissimi Enti. Basti principalmente ricordare che fu rappresentante d'Italia alla esposizione di Parigi del 1925 e delegato del Governo in numerose esposizioni e congressi all'estero, tanto da esserne ricompensato col titolo di ambasciatore onorario; fu anche Presidente della società storica subalpina, della commissione pel Regesto dei documenti storici sul risorgimento italiano, dell'Associazione dei cavalieri del lavoro e dell'Unione delle Camere di commercio.

Teofilo Rossi fu anima feryente di patriota e durante la guerra volle rivestire la divisa di ufficiale e svolse opera notevole di propaganda per la resistenza interna; fu spirito sensibile ad ogni forma di bellezza, sicchè, non ostante le cure della vita pubblica, coltivò con amore gli studi letterari e storici. Parlatore elegante e geniale, tenne varie conferenze sul poema dantesco e fu autore di pregevolissime pubblicazioni.

Egli è stato colto dalla morte quando ancor poteva dare alla Patria, che tanto amava, preziose energie: al collega carissimo, all'amico affettuoso, al degno cittadino vada il nostro memore ricordo e il nostro commosso saluto; alla eletta famiglia che lo piange inconsolata ed alla nobile città per la quale egli si prodigò sempre con affetto di figlio, vada l'espressione del nostro vivo cordoglio. (*Benissimo*).

Un eminente giurista si è spento il 17 gennaio in Genova, il prof. Paolo Emilio Bensa, nel quale la straordinaria potenza dell'ingegno fu vivificata da un animo nobilissimo, da una forza morale superiore, quella forza che fino agli ultimi momenti gli ha fatto dominare con stoica rassegnazione i tormenti, pur gravi, della sua lunga infermità.

Esemplare vita fu la sua, tutta pervasa di appassionata e geniale operosità, di alta retitudine, di infinita gentilezza. Nato il 27 marzo 1858 in Genova, sin dalla più giovane età egli si appalesò degno continuatore del padre Maurizio, che era vanto della Facoltà giuridica genovese, e rivelò somme attitudini agli studi

giuridici. Infatti aveva appena diciotto anni quando, fra l'ammirazione dei suoi maestri, si addottorava in giurisprudenza, recandosi poi a compiere severi studi di perfezionamento a Lipsia e a Berlino dove frequentò la scuola dell'illustre romanista Windscheid. E nelle discipline privatistiche sopra tutto divenne ben presto tanto versato, che nel 1895 nel prediletto Ateneo di Genova saliva, fra l'unanime consenso dei maestri, alla cattedra di istituzioni di diritto civile, passando tre anni dopo a quella di diritto civile, che tenne poi fino alla morte.

Fu invero l'insegnamento suo faro di luce e non solo nel campo del diritto civile ma pur nelle altre discipline giuridiche, che tutte dominò, dalla storia del diritto al giure pubblico, onde, mentre nella scuola con grande competenza teneva per incarico anche corsi di diritto e procedura penale, di esegesi delle fonti giuridiche, di contabilità di Stato, nei suoi numerosi scritti, mirabili per classica eleganza di stile, egli si rivelava sommo giurista non solo nelle sue note alle Pandette del Windscheid, nelle sue trattazioni scolastiche e in tutti gli studi di diritto civile, ma pur nelle tante monografie e relazioni sui più svariati argomenti disseminate in riviste e in pubblicazioni ufficiali. Chè il Bensa può dirsi il vero maestro: acuto ingegno, dotato di una vastissima dottrina, spaziente nei più diversi rami dello scibile umano, egli considerava il diritto come un organismo unitario in cui le varie branche non sono che aspetti di un unico fenomeno e non possono quindi cogliersi adeguatamente se non studiandone le connessioni. Il suo insegnamento ha gittato in più generazioni fecondo seme, procurando all'insigne collega la riconoscenza infinita di tanti discepoli, l'ammirazione incondizionata di maestri e colleghi che già in questi giorni dolorosi hanno voluto subito onorarlo col consacrare al suo nome l'istituto giuridico genovese nella sua nuova sede.

Ma non fu la scuola soltanto la palestra del suo ingegno poderoso, chè, per il suo valore, per l'integrità del carattere, per la dirittura della coscienza, per la particolare sensibilità alle questioni di giustizia, il Bensa fu principe del foro, richiesto spesso dagli stessi colleghi in cause assai difficili, chiamato più come ar-

bitro che come patrono di una parte, dove mantenne sempre la contesa in un campo elevato.

Paolo Emilio Bensa non tenne agli onori ed alla popolarità e volle così esimersi dalla carica di primo cittadino della sua amata Genova, cui per unanime designazione era stato chiamato nel 1920, ma, dati i suoi sentimenti e la sua competenza, non poteva non dedicare assidue cure alla vita pubblica, e dei problemi della sua regione fervidamente ognora si interessò nei numerosi uffici locali che gli furono affidati e nel periodo non breve in cui fece parte del Consiglio comunale di Genova.

Al Senato, in cui era venuto dal 3 giugno 1908, la sua operosità fu notevolissima. Membro di molte commissioni, partecipò con grande assiduità ai nostri lavori e nelle più importanti discussioni non mancò mai la sua parola, sempre serena, avvincente e magnifica per dottrina e per elevatezza di forma: mi basti accennare alle discussioni sulla capacità giuridica della donna, sul notariato, sulla protezione degli orfani di guerra, sulle derivazioni di acque pubbliche, sulla riforma del Senato e del suo regolamento ove ha portato poderoso contributo. Ma nella preparazione delle riforme legislative egli ebbe larga parte anche fuori del Parlamento, ove per il suo alto valore di giurista la sua collaborazione fu reclamata in importantissime commissioni reali e ministeriali; attualmente era anche nella commissione reale per la riforma dei codici.

Nè qui si arrestano le sue pubbliche benemerienze; chè, nobile figura di italiano, durante la guerra ei prestò opera altamente patriottica. Interventista dei più ferventi, non si prodigò soltanto in ogni modo e con rara abnegazione nell'organizzazione della resistenza interna, ma, non ostante la sua età, con ardore giovanile — magnifico esempio — volle pur prestare servizio da ufficiale.

In sè Paolo Emilio Bensa riassumeva le più elette virtù e come simbolo purissimo di esse noi sempre lo ricorderemo, noi che oggi siamo in grande lutto per la sua dipartita. Ed è lutto e vuoto incolmabile per la scienza giuridica e per l'Italia che ha perduto uno dei suoi migliori figli.

Sulla sua tomba il Senato si inchina commosso e alla sua memoria invia il tributo affettuoso del più vivo rimpianto. (*Benissimo*).

Or è pochi giorni, un funebre corteo di gondole accompagnava verso l'isola dei morti, tacita in mezzo alla laguna, la salma di colui che è stato ai tempi nostri il più grande esaltatore e difensore della gloria e della bellezza di Venezia: di Pompeo Molmenti. E certo in quell'ora si raccoglievano d'intorno alla sua bara gli spiriti dei grandi dogi, dei grandi condottieri, dei grandi artisti ch'erano rivissuti, per magia d'arte, nelle sue pagine. Era destino che questo grande veneziano, nato colà il 1º settembre 1852, chiudesse gli occhi il 24 gennaio qui in Roma, lontano dalla sua città, ch'egli aveva tutta la vita, come lasciò scritto nel testamento, adorata disinteressatamente. E Venezia, da lui beneficata anche in morte con cospicui legati artistici, gli ha giustamente tributato quelle medesime onoranze solenni che in altri tempi accompagnarono la scomparsa dei suoi dogi, dei suoi guerrieri.

Alla sua città Pompeo Molmenti ha elevato un monumento d'amore non solo nei suoi molti volumi e nelle centinaia di articoli sparsi qua e là in giornali e riviste, ma con la sua varia e complessa attività di uomo politico, di amministratore, di membro di tanti istituti e accademie, attività che di quell'amore si illumina, a quell'amore si ispira, che è tutta, o quasi, subordinata a ciò che è stato per più di un cinquantennio l'apostolato fervido e convinto di Pompeo Molmenti.

Con tutto che si fosse addottorato nel giure ed avesse esercitato anche per breve tempo l'avvocatura, artista egli nacque, in una famiglia di artisti, e innamorato dell'arte e della sua storia: e come dagli studi di pittura intrapresi in gioventù ricavò le cognizioni tecniche necessarie alla critica, così dalla conoscenza della vita artistica di Venezia, seppe trarre vivida luce per la storia civile e politica di essa. Dopo alcuni promettenti tentativi letterari, trovò la sua vera via quando a 27 anni, dopo una severa preparazione negli archivi, pubblicò la *Storia di Venezia nella vita privata*, l'opera sua principale, cui è sicuramente affidata la sua fama, e ch'egli con un lavoro instancabile di cinquant'anni perfezionò ed ampliò fino alla settima edizione, ora in corso. Dal profondo studio di tutte le manifestazioni della vita e dell'arte veneziane, egli seppe assurgere alla ricostruzione ideale, piena di

bellezza e di plastica vigoria, delle varie epoche della Serenissima, mettendone in risalto, accanto alla ricchezza dei traffici e alla potenza delle armi, la grande forza spirituale, che ne fece la vera erede di Roma. Con altre opere fondamentali, egli rese piena giustizia ai due grandi pittori, che rappresentano l'aurora e il crepuscolo della scuola pittorica veneziana, il Carpaccio ed il Tiepolo, colorendo allo stesso tempo di nuova luce le epoche in cui essi vissero. E con tanti scritti, come con discorsi mirabili, egli seppe suscitare in tutto il mondo nuovo culto per Venezia: da un lato strenuamente lottò per demolire fosche leggende, difamatrici del savio ordinamento della Serenissima, e per opporsi al dilagare, nella letteratura e nello schermo, di truci e false rappresentazioni della vita veneziana d'un tempo, e dall'altro difese, fino all'ultimo respiro, la integrità artistica della sua città, minacciata dagli innovatori. Pur senza ripudiare le supreme necessità del progresso, egli voleva che fossero temperate al rispetto del carattere artistico, che fa di Venezia una città unica al mondo, e vinse quasi sempre l'ardua battaglia, sì che in gran parte Venezia deve a lui di essere ancor quasi del tutto salva dai tentativi iconoclasti.

Perchè una intiera vita d'uomo fosse spesa nell'adorazione, nella difesa disinteressata della propria città, occorreva una tempra degna di altri tempi: e tale era quella del Molmenti, paragonabile ai grandi veneziani d'una volta, che col senno, coll'amor di patria e coll'opera inflessibile seppero portare il vessillo di S. Marco così lontano per le vie del mondo. Ma accanto al problema artistico e storico di Venezia, egli ebbe caro tutto ciò che si riferiva alla tutela delle bellezze monumentali e naturali dell'Italia e alla prosperità e alla grandezza della Patria, che fervidamente amava e di cui visse intensamente le ore tristi e gloriose della guerra, come ne aveva esaltato, in pagine e discorsi memorabili, l'epopea del risorgimento: spirito religioso e raffinato, si adoperò per tutto ciò che poteva giovare alla educazione morale delle nuove generazioni: uomo d'azione, oltre che di pensiero, dette opera a moltissime iniziative, dalle esposizioni biennali d'arte alla provvida revisione delle condizioni statiche dei monumenti veneziani, dalla lunga battaglia per ottenere l'emanazione di leggi protettive delle bellezze

artistiche e naturali d'Italia, al riordinamento del Museo Correr, al restauro della ruinata cappella del Rosario, che, accanto al monumento al Colleoni, ricorda tante glorie veneziane.

Questi sono i caratteri salienti dell'uomo, ed è vano ritessere minutamente la corona delle innumeri sue opere, di tutto ciò ch'egli ha compiuto, dalla cattedra, che coprì con onore, dalla tribuna parlamentare, sia nella Camera dei deputati che qui in Senato, nel Consiglio comunale di Venezia, di cui fu consigliere e poi assessore, nell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di cui fu per lunghi anni socio e presidente, nei numerosissimi consessi artistici e amministrativi cui ha dato la sua attività molteplice ed instancabile. Deputato di Salò dal 1890 al 1892 e dal 1895 al 1909 e poi senatore del Regno dal 4 aprile 1909, ispirò sempre la sua opera parlamentare alla tutela delle ragioni dell'arte, alla conservazione del nostro patrimonio artistico, al miglioramento dell'istruzione pubblica: primo sottosegretario di Stato per le Belle Arti, per pochi mesi, nel 1919 e 1920, molto fece, e mostrò quanto più avrebbe fatto se gli si fossero dati i mezzi adeguati. E pur fra tanta mole di lavoro, mai cessò dallo scrivere, come mai venne meno il suo aiuto ed il suo incoraggiamento agli studiosi dell'arte e della storia: esempio mirabile di ciò che possa in animo e mente gagliardi l'amore al proprio paese ed alle sue glorie.

Nel cielo della Patria un altro eletto spirito è salito, lasciando a noi, alla sua città, all'Italia, l'amaro conforto del rimpianto. Ma la tua anima, o Pompeo Molmenti, vivrà nelle tue opere e il tuo nome sarà celebrato finchè saranno sacre le memorie delle passate grandezze, finchè sarà vivo nel mondo il culto della gloria e della bellezza d'Italia. (*Approvazioni*).

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.
Con animo riverente il Governo si associa al compianto del Senato per la perdita di tre suoi insigni membri: Teofilo Rossi, Paolo Emilio Bensa e Pompeo Molmenti, i quali per le opere, per l'ingegno, per la virtù, per la devozione alla Patria, han meritato che la Nazione

ne ricordi il nome con orgoglio e con riconoscenza. Di Teofilo Rossi l'illustre Presidente di questa Assemblea ha ricordato la molteplice attività si può dire in ogni campo della vita amministrativa e la sua carriera politica. Preziosa veramente fu l'opera di Teofilo Rossi, ministro del Governo fascista, per la sistemazione economica nel dopo guerra e per le relazioni commerciali fra l'Italia e gli altri paesi. Egli, come gli scriveva il Capo del Governo, aveva saggiamente ed energicamente, per nove mesi, tenuto il posto che gli era stato affidato. A me piace di ricordare in modo particolare l'amore che ebbe per la cultura. Fu dei principali promotori della Società storica subalpina per la quale, in collaborazione con Ferdinando Gabotto, scrisse un pregevole volume sulla Storia di Torino. Fu anche appassionato cultore di studi danteschi. La dedica che egli faceva all'on. Mussolini, «suscitatore di fede e di consapevolezza nella gente nostra», nella relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Esposizione Internazionale di Arti Decorative e d'Industrie Moderne di Parigi del 1925, dicono con quale animo seguisse il rinnovamento della vita nazionale ed economica d'Italia, del quale egli stesso fu partecipe.

Paolo Emilio Bensa fu giurista di romana sapienza; e dalla Cattedra dell'Ateneo genovese, dall'Aula del Senato, dai Fori delle principali città d'Italia, dette sempre prove luminose della sua intelligenza, della sua saggezza, della sua insuperabile probità. Di vastissima cultura, non vi era forse scienza od arte di cui non seguisse lo sviluppo attentamente. Perciò il suo insegnamento, che egli predilesse sopra ogni altra cosa, fu di singolare efficacia, tutto pieno di una profonda umanità, avvivato dalla luce di uno spirito nobile e tendente sempre a mète più alte.

Quando fu dichiarata la guerra, egli senti riscuotere nell'animo suo ancor giovane, pur nel declinare degli anni, i frementi entusiasmi della prima giovinezza; e non dubitò di prendere le armi e di prodigarsi, poichè gli era impedito d'andare al fronte, nelle opere di assistenza civile.

Con Pompeo Molmenti è scomparsa non soltanto una delle più nobili figure della vita intellettuale di Venezia, ma anche della vita nazionale, poichè l'opera che egli compose

con lunghi anni di fervido ed intenso lavoro, è senza dubbio una delle più belle ed importanti della nostra letteratura storica, non soltanto per la ricchezza veramente straordinaria della informazione, ma anche perchè da tutto il materiale storico che sarebbe rimasto freddo ed inerte in altre mani, egli seppe creare una vera opera d'arte, in una prosa lucente, nella quale sembrano riflettersi gli ori dei mosaici delle basiliche veneziane e tutte le grazie della città, prodigio di bellezza.

Egli rivisse veramente la vita di Venezia in tutti i secoli della sua storia. Nella sua opera monumentale che fu certamente la più bella e vittoriosa delle molte battaglie che combattè per difendere la bellezza di Venezia da ogni sorta di offese e di pericoli, egli vivrà perennemente. La sua perdita è lutto gravissimo per le lettere italiane. I tempi nuovi lo lasciarono necessariamente, data la sua diversa preparazione spirituale, spettatore, ma non inerte, non assente, non senza simpatia. L'ultima volta che lo vidi, egli mi riferiva, con schietta e viva gioia, i particolari di un colloquio che aveva avuto col Capo del Governo; ed i suoi occhi mi parvero quasi illuminarsi di una nuova luce, la luce dell'eccelse mète alle quali il fascismo guida l'Italia. (*Approvazioni*).

Comunicazioni del Governo.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Mi onoro annunziare al Senato che S. M. il Re, con decreti del 21 dicembre scorso anno, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dell'on. conte avv. Giacomo Suardo, deputato al Parlamento, ed ha nominato, in sua vece, l'on. avv. Francesco Giunta, deputato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al Capo del Governo di questa comunicazione.

Presentazione di disegni di legge

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2615, che estende le disposizioni sulla normalizzazione dei materiali delle pubbliche amministrazioni agli Enti autarchici, parastatali e comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Aumento del tasso d'interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti;

Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, relativo alla cessazione del corso forzoso e alla convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1926, n. 2326, relativo alla commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio, ai ministri delle finanze e delle comunicazioni della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Libertini a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione ai seguenti disegni di legge:

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 795, concernente la ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea (1169);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1174, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione (1171);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1555, che ammette nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea (1172).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Libertini della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale » (N. 1146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale ».

Prego l'onorevole senatore segretario Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riforma dell'Amministrazione delle Congregazioni di Carità » (N. 1203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma dell'Amministrazione delle Congregazioni di Carità ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1203).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli articoli 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e 2 della legge 17 giugno 1926, n. 1187, sono abrogati.

Agli articoli 5 e 6 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è sostituito il seguente:

La Congregazione di carità è amministrata da un presidente assistito da un Comitato di patroni composto di 4 membri nei comuni con popolazione non superiore ai 20,000 abitanti, di 6 nei comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 100,000 abitanti e di 8 nei comuni con più di 100,000 abitanti.

Il presidente è nominato dal prefetto tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza; i patroni sono nominati dal prefetto stesso su terne presentate dalle associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Nei comuni ove manchino associazioni sindacali riconosciute, nel modo anzidetto, la designazione delle terne è fatta dalle associazioni sindacali di 1° grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il comune per il quale la designazione stessa è richiesta. Le persone designate debbono però appartenere, per residenza o per esercizio di attività produttiva, al comune stesso.

Tanto il presidente quanto i patroni durano

in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati.

Per deliberazione del presidente, sentito il parere del Comitato dei patroni, a' sensi dell'articolo seguente, può essere ammesso a far parte del Comitato stesso, avuto riguardo all'indole della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.

Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole dell'istituzione e della rilevanza del patrimonio, può esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'Opera pia amministrata dalla Congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione.

L'ammissione deve essere sempre consentita, quando la rendita netta derivante, secondo i casi, dalla liberalità o dal patrimonio dell'opera amministrata, ecceda rispettivamente la somma di lire 1,000 per i comuni con popolazione non superiore a 5,000 abitanti, di lire 2,000 per i comuni con popolazione superiore a 5,000 e fino a 20,000 abitanti, di lire 3,000 per i comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 50,000 abitanti, di lire 5,000 per i comuni con più di 50,000 abitanti.

(Approvato).

Art. 2.

Le norme e i termini per le designazioni delle terne da parte delle associazioni sindacali, ai sensi del 3° e 4° comma del precedente articolo, saranno stabiliti con decreto Reale su proposta del Ministero dell'interno di concerto con quello delle Corporazioni.

(Approvato).

Art. 3.

Il Presidente esercita tutte le attribuzioni relative alla gestione della Congregazione di carità e delibera su tutti gli affari che interessano la Congregazione stessa.

Il Comitato dei patroni ha attribuzioni esclusivamente consultive, esso dà parere su tutte le materie che il Presidente crede di sottoporli.

Il parere del Comitato è obbligatorio in merito alle deliberazioni soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, a ter-

mini dell'articolo 19 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, nonchè su tutte le proposte di riforma in genere, interessanti gli istituti amministrati dalla Congregazione di carità.

Qualora, in tali casi, il parere del Comitato sia contrario alle proposte del Presidente, questi dovrà farne constare nel verbale delle relative deliberazioni.

(Approvato).

Art. 4.

Restano ferme anche nei riguardi dei patroni le ineleggibilità e le incompatibilità previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(Approvato).

Art. 5.

Il Presidente può essere sospeso o revocato con decreto motivato del prefetto.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso, nel termine di cui all'articolo 21 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, al Ministro dell'interno, avverso la cui decisione non è esperibile alcun gravame amministrativo o giudiziario.

(Approvato).

Art. 6.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci uno dei patroni da delegarsi dal Presidente stesso con l'approvazione del prefetto.

(Approvato).

Art. 7.

Per gravi ragioni di opportunità amministrativa, il prefetto può disporre lo scioglimento del Comitato dei patroni o sospenderne la nomina.

Il termine entro il quale avrà luogo la ricostituzione del Comitato sarà indicato nello stesso decreto del prefetto: ma non potrà superare la durata di un anno.

Quando il Comitato sia sciolto o ne sia sospesa la nomina, provvede senz'altro il Presi-

dente anche nei casi di cui al penultimo comma dell'articolo 3. Nelle stesse circostanze la delega di cui all'articolo 6 sarà fatta a favore di persona che posséga i requisiti per la nomina a patrono.

Il provvedimento adottato dal prefetto, ai sensi del primo comma del presente articolo, può essere impugnato soltanto nelle forme e nei termini di cui al 2° comma dell'articolo 5.

(Approvato).

Art. 8.

I patroni che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, sono dichiarati decaduti dal prefetto, su proposta del presidente o anche d'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Il provvedimento con cui viene pronunciata la decadenza è definitivo.

(Approvato).

Art. 9.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato dei patroni.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della metà dei componenti, oltre il Presidente; i pareri vengono emessi a maggioranza assoluta di voti.

Quando in due successive convocazioni a distanza di non meno di cinque giorni il Comitato non possa pronunciarsi per mancanza del numero legale, il Presidente è autorizzato a provvedere anche nei casi di cui al penultimo comma dell'articolo 3, pur senza il parere del Comitato.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 10.

Finchè non siano emanate le norme di cui all'articolo 2 ed effettuata la nomina del Comitato dei patroni per ogni singolo comune, resta sospesa l'applicazione delle disposizioni relative al Comitato stesso.

La nomina del Comitato dovrà peraltro essere effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle norme di cui al predetto articolo 2.

(Approvato).

Art. 11.

Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, la presente legge entra in vigore entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi 17 luglio 1890, numero 6972, 18 luglio 1904, n. 390, nonchè del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e della legge 17 giugno 1926, n. 1187, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani » (N. 1061).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, relativo al censimento generale degli esercizi industriali e commerciali » (N. 1108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, relativo al censimento generale degli esercizi industriali e commerciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, relativo al censimento generale degli esercizi industriali e commerciali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, sul riordinamento del servizio statistico;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la urgente ed assoluta necessità di eseguire un censimento generale degli esercizi industriali e commerciali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato, di concerto coi ministri per l'interno, per l'economia nazionale, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro l'anno 1927, nel giorno che verrà stabilito con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato, di concerto col ministro per l'economia nazionale, sarà eseguito un censimento generale degli opifici e imprese industriali, degli esercizi commerciali, istituti bancari, aziende di trasporto e di ogni altra forma di attività di carattere economico, per conoscerne il numero, la natura e il genere di attività, il numero delle persone addettevi, le forze motrici impiegate e quegli altri dati di fatto che verranno richiesti dal regolamento di cui all'art. 8.

Sono escluse dal censimento soltanto le aziende agrarie in quanto non comprendano imprese a carattere industriale per la trasformazione dei prodotti.

Art. 2.

L'esecuzione del censimento, secondo le norme che saranno determinate dal regolamento e dalle istruzioni, è affidata alle Camere di commercio, le quali avranno facoltà di valersi dell'opera dei comuni per la distribuzione e la raccolta dei questionari.

Restano a carico del Governo le spese per la stampa dei questionari e modelli di spoglio e per la pubblicazione dei risultati.

Sovrintende a tutti i lavori del censimento l'Istituto centrale di statistica che, in conformità dell'art. 9 della legge 9 luglio 1926, n. 1162, ha facoltà di richiedere la collaborazione di uffici, enti pubblici e privati soggetti a tutela, vigilanza e controllo da parte dello Stato, all'infuori delle disposizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento.

Col regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto potranno essere autorizzate indagini di carattere statistico di maggiore ampiezza da compiersi simultaneamente al censimento e successivamente nei riguardi di industrie o gruppi di industrie organizzate con ordinamenti complessi, allo scopo di ottenere rilevazioni di carattere complementare, connesse tuttavia al censimento.

Art. 3.

Godranno della esenzione dalle tasse postali e saranno trasportati gratuitamente dalle Ferrovie dello Stato le corrispondenze e gli stampati che l'Istituto centrale di statistica invierà agli Uffici delle Camere di commercio o dei comuni e che saranno da questi restituiti all'Istituto e quelli che verranno scambiati tra gli enti suindicati.

Art. 4.

Tutte le spese che dovessero essere sostenute per controlli, revisioni o rifacimenti in dipendenza di negligenze o di trascuratezze degli organi di rilevazione e di spoglio saranno rimborsate rispettivamente dagli enti che avranno dato luogo alle manchevolezze riscontrate.

Art. 5.

Presso le Camere di commercio saranno istituite Commissioni di vigilanza presiedute dal commissario di detto ente ed alle quali parteciperanno le rappresentanze delle Amministrazioni comunali, delle associazioni sindacali legalmente riconosciute di datori di lavoro e di lavoratori, dei Circoli di ispezione del lavoro.

Il regolamento costituirà le norme per la costituzione, il funzionamento e i limiti di competenza delle Commissioni.

Il regolamento determinerà anche in quali casi le Commissioni possono avere anche rappresentanti di altri enti ed organizzazioni in relazione alle condizioni locali delle unità da rilevare.

Art. 6.

È fatto obbligo ai proprietari e ai dirigenti di opifici o imprese industriali, esercizi commerciali, istituti bancari, aziende di trasporti e comunque degli organismi che costituiscono unità di censimento di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nel questionario. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate e incomplete si applicheranno le disposizioni previste nell'art. 10 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 7.

Le notizie raccolte col censimento sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio e non potranno essere rese note per nessun titolo, se non in forma collettiva,

È vietato ai membri delle Commissioni locali, ai funzionari dei loro uffici, a quelli delle Camere di commercio, dei comuni ed a quanti abbiano in qualunque modo partecipazione ai lavori del censimento o vengano a conoscenza dei dati rilevati, di dare comunicazione di notizie o di dati individuali o collettivi.

A coloro che contravvengano a queste disposizioni si applicheranno le disposizioni prevedute nell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 8.

Il Capo del Governo, di concerto coi ministri per l'interno, per l'economia nazionale, e per le corporazioni, è autorizzato a promuovere il regolamento per l'applicazione della presente legge.

Art. 9.

Per le provviste e i lavori che restano a carico del Governo sarà stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, a favore dell'Istituto centrale di statistica, un fondo di lire 950,000.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Ho chiesto la parola per rilevare come il censimento che si sta compiendo sia della più grande importanza, perocchè l'ultimo che si ebbe risale al 1911 e fu un censimento parziale.

Dalle prime risultanze che si hanno del censimento in corso, appare che gli esercizi, per le denunce arrivate alla Commissione provinciale presso il Consiglio provinciale dell'economia a tutto dicembre, ammontano a lire 1,508,972 con n. 5,441,416 addetti; mentre

il censimento precedente, quello del 1911, sia pure limitato all'industria, dava appena 250,000 esercizi.

Basta enunciare queste cifre per dimostrare come lo sviluppo economico sia stato enorme in questo periodo.

È evidente pertanto la opportunità di questo censimento ma risulta anche evidente come sia riuscito efficiente, perchè ben preordinato e ben condotto dalle Commissioni provinciali. Senonchè essendo il lavoro veramente improbo, è avvenuto che non tutti i comuni abbiano risposto fino ad oggi alle richieste delle Commissioni provinciali e poichè è conveniente di avere il risultato definitivo

nel più breve termine possibile, perchè potremo trarre utili deduzioni da quella che sarà una rappresentazione completa del quadro delle forze economiche della nostra Nazione, mi permetto di chiedere all'onorevole ministro dell'economia nazionale se non creda di mandare una circolare ai comuni ritardatari, invitandoli a sollecitare l'invio alle Commissioni presso i Consigli provinciali dell'economia delle schede, in maniera che questo completo quadro dei progressi e dello sviluppo dell'economia nazionale si possa avere al più presto, giacchè non è chi non veda quale importanza questo fatto abbia e quali vantaggi possa assicurare alla Nazione.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Debbo dichiarare all'on. senatore Morpurgo che su 92 provincie del Regno, 90 hanno già mandato tutti gli elementi completi che erano stati loro richiesti quando si stabilì di procedere ad un censimento degli esercizi industriali del Regno. Mancano i dati di due provincie: Messina e Palermo; sono stati nuovamente richiesti. Dopo di che si procederà con tutta la sollecitudine, unita alla diligenza necessaria, alla elaborazione dei dati definitivi. Io conto che nel primo semestre di questo anno tutti i dati saranno a disposizione del pubblico (*Approvazioni*).

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Ringrazio il Capo del Governo dei chiarimenti che si è compiaciuto di darmi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1572, che concede all'Istituto Centrale di Statistica l'esenzione dalle tasse postali » (N. 1128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927,

n. 1572, che concede all'Istituto Centrale di Statistica l'esenzione dalle tasse postali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1572, che concede all'Istituto centrale di statistica l'esenzione dalle tasse postali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1559, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera Nazionale Dopolavoro e all'Opera Nazionale Balilla » (N. 1129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1559, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera Nazionale Dopolavoro e all'Opera Nazionale Balilla ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1559, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale dopolavoro e all'Opera nazionale Balilla.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 772, che dà esecuzione agli Accordi commerciali firmati in Roma il 24 novembre 1926 fra l'Italia e la Grecia » (Numero 1120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 772, che dà esecuzione agli Accordi commerciali firmati in Roma il 24 novembre 1926 fra l'Italia e la Grecia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 772, che dà esecuzione agli Accordi commerciali, firmati a Roma il 24 novembre 1926, fra l'Italia e la Grecia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192, che dà esecuzione all'Accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini, Governatore della Colonia Eritrea, ed il signor Wasey Sterry, Reggente il Governo Generale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924 per procedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash » (N. 1119).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192, che dà esecuzione all'Accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini, Governatore della Colonia Eritrea, ed il signor Wasey Sterry, Reggente il Governo Generale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924 per pro-

cedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini, Governatore della Colonia Eritrea, ed il signor Wasey Sterry, Reggente il Governo generale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924 per procedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, concernente provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto » (N. 1028).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, concernente provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, concernente provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri » (Numero 1141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione ed alle riduzioni delle indennità del caro-viveri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della "Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia," » (N. 1006).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della "Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia," ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della « Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi » (N. 1157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i signori senatori Marchiafava e Salata a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MARCHIAFAVA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato, le relazioni ai disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, riguardante lo speciale trattamento di quiescenza agli impiegati ed agenti di ruolo della Amministrazione delle poste e dei telegrafi invalidi di guerra, affetti da tubercolosi (1175);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente l'aumento del contributo statale a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (1153);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente provvedimenti sul servizio del chinino dello Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria (1142).

SALATA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 110, concernente l'istituzione di una tassa speciale sulla consegna del legname importato a Servola a favore dell'Ente morale "Associazione degli interessati del commercio sul legname con sede in Trieste" » (763).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Marchiafava e Salata della presentazione di queste relazioni, le quali saranno stampate e distribuite.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Sorteggio degli Uffici.

Invito il senatore segretario Sili a procedere all'estrazione dei nomi.

SILI, segretario. Procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici che risultano così composti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Amedeo Umberto.

S. A. R. il Principe Ferdinando

Ancona

Angiulli

Artom

Baccelli Alfredo
 Battaglieri
 Beltrami
 Bianchi Riccardo
 Bocconi
 Boselli
 Brondi
 Cagnetta
 Chimienti
 Cirincione
 Dallolio Alberto
 De Blasio
 De Cupis
 De Tullio
 Di Vico
 Giordani
 Indri
 Luigi
 Malagodi
 Mariotti
 Melodia
 Milano Franco d'Aragona
 Montresor
 Morrone
 Perla
 Pestalozza
 Piaggio
 Pironti
 Pozzo
 Raineri
 Rava
 Ricci Corrado
 Rolandi-Ricci
 Salata
 Sanjust di Teulada
 Scaduto
 Scalori
 Schanzer
 Sinibaldi
 Soderini
 Squitti
 Tacconi
 Tanari
 Torraca
 Valvassori Peroni
 Zupelli

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele

Arlotta
Bacelli Pietro
Bianchi Luigi
Bonzani
Borea d'Olmo
Borromeo Arese
Brusati Roberto
Calisse
Callaini
Cefaly
Civelli
Corradini
Croce
Dallolio Alfredo
Del Bono
Del Pezzo
Diaz
Di Sant'Onofrio
Ferraris Maggiorino
Frola
Garroni
Gavazzi
Ghiglianovich
Grandi
Lusignoli
Marghieri
Martino
Mattioli-Pasqualini
Mayer
Mazziotti
Mosca
Nava
Orsi Delfino
Pagliano
Pansa
Pascale
Passerini Napoleone
Pipitone
Porro
Pullè
Reggio
Rota Francesco
Santucci
Serristori
Simonetta
Stoppato
Thaon di Revel
Torlonia
Triangi

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Filiberto
Abbate
Albertoni
Badaloni
Bonicelli
Brandolin
Cagni
Canevari
Capotorto
Casati
Cataldi
Caviglia
Cimati
Cippico
Conci
Credaro
Crespi
D'Amelio
De Marinis
Facta
Faelli
Fulci
Gualterio
Lanza di Scalea
Lustig
Marconi
Millo
Novaro
Pantano
Passerini Angelo
Paulucci di Calboli
Pelli Fabbroni
Pirelli
Poggi
Rajna
Ridola
Romeo delle Torrazze
Rossi Baldo
Sanarelli
Scialoja
Sforza
Silvestri
Sitta
Suardi
Tamassia
Treccani
Venturi
Venzi

Volpi
Volterra
Zippel

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Aimone

Albertini
Albricci
Bellini
Bevione
Bistoifi
Bollati
Bombig
Borsalino
Borsarelli
Camerini
Cassis
Catellani
Conti
D' Andrea
Del Carretto
Della Torre
De Novellis
Di Saluzzo
Di Terranova
Di Trabia
Faldella
Francica Nava
Frassati
Fratellini
Gentile
Giardino
Greppi
Grippo
Grosoli
Lanciani
Loria
Malaspina
Malfatti
Malvezzi
Marciano
Morpurgo
Niccolini Pietro
Pavia
Pecori Giraldi
Salvago Raggi
Schiaparelli
Supino
Tamborino
Tassoni

Tolomei
Vicini
Viganò
Vitelli
Zappi

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Adalberto

Albini
Auteri Berretta
Berenini
Bertetti
Berti
Cao Pinna
Capece Minutolo
Cesareo
Cipelli
Cirmeni
Cito Filomarino
Crispolti
Da Como
De Vito
Di Bagno
Di Frasso
Di Stefano
Ferrero di Cambiano
Figoli
Fortunato
Garbasso
Gatti
Giaccone
Giordano Davide
Guidi
Mangiagalli
Maragliano
Marchiafava
Marescalchi-Gravina
Martinez
Mazzoni
Michetti
Palummo
Pescarolo
Podestà
Quartieri
Queirolo
Rattone
Ricci Federico
Rota Attilio
Scalini
Setti

Sirianni
Sormani
Spada
Tecchio
Valenzani
Valerio
Villa

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
Amero d'Aste
Badoglio
Beneventano
Beria d'Argentina
Biscaretti
Bonin Longare
Borghese
Brusati Ugo
Cadorna
Castiglioni
Cattaneo
Cocchia
Coffari
Colonna
Colosimo
De Bono
De Seta
De Vecchi
Diena
Di Robilant
Di Rovasenda
D' Ovidio
Durante
Einaudi
Ellero
Fabri
Fadda
Ferraris Dante
Ferri
Fracassi
Gallina
Garofalo
Gonzaga
Lucchini
Mango
Mosconi
Niccolini Eugenio
Petitti di Roreto
Pincherle
Pini

Pitacco
Quarta
Rebaudengo
Rossi Giovanni
Ruffini
Salmoiraghi
Schiralli
Vigliani
Wollemborg

UFFICIO VII.

S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia-
Genova
Agnelli
Barzilai
Bergamasco
Bergamini
Berio
Boncompagni
Bouvier
Cavallero
Chersich
Chiappelli
Ciccotti
Ciraolo
Contarini
Corbino
Cornaggia
Cremonesi
Della Noce
De Lorenzo
Fano
Fradeletto
Gabba
Garavetti
Ginori Conti
Gioppi
Imperiali
Lagasi
Libertini
Manna
Marcello
Martini
Morello
Mortara
Nuvoloni
Orsi Paolo
Pais
Paternò

Peano
 Resta Pallavicino
 Rizzetti
 Romanin Jacur
 Ronco
 San Martino di Valperga
 Scherillo
 Sechi
 Segrè Sartorio
 Sili
 Spirito
 Tomasi della Torretta
 Zerboglio

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dar lettura dell'interrogazione presentata alla Presidenza.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Il sottoscritto interroga il ministero dell'interno per conoscere:

1° se il Governo è informato:

a) che a S. Remo è stato riaperto il Casino da giuoco;

b) che vien fatta al riguardo una vasta pubblicità con manifesti affissi per le strade delle città italiane;

c) che altre Stazioni climatiche si apprestano a seguire l'esempio di S. Remo.

2° quali siano su questa materia gli intendimenti del Governo.

RICCI FEDERICO.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 riunione degli Uffici.

Alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale (N. 1146);

Riforma dell'Amministrazione delle Congregazioni di carità (N. 1203);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani (N. 1061);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, relativo al censimento generale degli esercizi industriali e commerciali (N. 1108);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1572, che concede all'Istituto Centrale di Statistica l'esenzione dalle tasse postali (N. 1128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1559, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera Nazionale Dopolavoro e all'Opera Nazionale Balilla (N. 1129);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 772, che dà esecuzione agli Accordi commerciali firmati in Roma il 24 novembre 1926 fra l'Italia e la Grecia (Numero 1120);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192, che dà esecuzione all'Accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini, Governatore della Colonia Eritrea, ed il signor Wasey Sterry, reggente il Governo generale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924 per procedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash (Numero 1119);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, concernente provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto (Numero 1028);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri (N. 1141);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della « Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia » (N. 1006);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vita-

lizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi (N. 1157);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'art. 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra (N. 1158);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1165, che autorizza la cessione gratuita di materiali residuati dalla guerra alla Società agricola Italo-Somala (Numero 1176);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1608, riflettente la estensione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra a favore degli ex-militari dell'esercito austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti fiumani, i quali acquistino la cittadinanza italiana ai sensi del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723 (N. 1177);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 756, che reca aggiunte e varianti all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (N. 1072);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1548, che approva e rende esecutiva la convenzione 30 luglio 1926, conclusa con la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Venezia e Vienna (N. 805);

Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 763, che eleva a 30 anni l'età in cui gli ufficiali della Regia aeronautica possono contrarre matrimonio (N. 1056);

Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 722, che dà facoltà al Ministero dell'aeronautica di procedere per tutto l'anno 1927, alla nomina a sottotenente di complemento, nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica, di sottufficiali piloti forniti di speciali requisiti (N. 1068);

Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 420, concernente il trattamento di pensione da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica (N. 1070);

Conversione in legge del Regio decreto 24 febbraio 1927, n. 391, che detta norme sul

reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica (N. 1071);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1927, n. 1430, concernente il reclutamento straordinario di 207 ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica (N. 1138);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 435, relativo alla fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia col Banco di Sicilia (N. 1036);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia (N. 1051);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 584, che aumenta il limite massimo del prezzo di vendita al pubblico dei sigari comuni forti (N. 1040);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, concernente la concessione di compensi ai membri ed al personale di segreteria e di servizio delle commissioni di 1° e di 2° grado per le imposte dirette (N. 1074);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania (N. 916);

Esenzione quinquennale dall'imposta di ricchezza mobile alle aziende esportatrici di tabacchi indigeni greggi (N. 1099);

Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1033, recante disposizioni concernenti la corrispondenza commerciale e le scritture private di vendita di merci nei riguardi delle leggi del registro e del bollo (N. 1165);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 618, contenente norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia guardia di finanza (N. 1113);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 326, riflettente la proroga dei termini per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1928

e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale (N. 1125);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 855, concernente la misura dell'imposta sui terreni per le Valli da pesca del comune di Comacchio (N. 1126);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti (N. 1152);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di lire 10,000,000, da mutuarsi al comune ed alla Congregazione di carità di Ragusa (Numero 1154);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, concernente temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di fusione delle Società commerciali regolarmente costituite (N. 1166);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, che stabilisce sgravi fiscali a favore dell'industria degli inchiostratori da stampa (N. 1167);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, concernente il trattamento doganale degli oli di pesci da idrogenare (N. 1170);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie (N. 1140);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 582, riflettente la proroga di termini per l'importazione in esenzione da dazio doganale dei pomodori e dell'uva fresca da tavola di provenienza dalle Colonie italiane (N. 1033);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, che contiene provvedimenti per agevolare le ricostruzioni e lo sbaraccamento negli abitati danneggiati da terremoti (N. 1041);

Conversione in legge del Regio decreto

23 giugno 1927, n. 1322, riguardante lo stanziamento dei fondi per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti nel porto laguna di Venezia (N. 1174);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1927, n. 923, contenente norme relative alle espropriazioni per pubblica utilità da eseguirsi nel territorio dell'Ispettorato della Maremma (N. 1181);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche (N. 937);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, circa la istituzione di commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi (N. 1164);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 641, contenente disposizioni per la nomina dei direttori didattici centrali e comunali nei comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari e la dispensa dal servizio dei maestri elementari (N. 1055);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 839, contenente disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia Università e della Regia scuola d'ingegneria di Padova (N. 1103);

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 663, concernente l'approvazione della convenzione relativa alla costituzione di un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali per il completamento degli Istituti universitari di Pavia (N. 1110);

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani » (N. 1111);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1791, riguardante l'uso della divisa per gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali (N. 1058);

Cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana dei rifiuti di archivio e mobili inservibili da parte dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (N. 1089);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, che riordina il registro italiano per la classificazione delle navi (N. 1001);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 512, concernente la istituzione del servizio dei pacchi postali urgenti (N. 1078);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche (N. 1101);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1278, recante disposizioni per la graduale soppressione del supplemento mensile dell'indennità di caro-viveri al personale dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione e per la riduzione delle tariffe (N. 1133);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra bilancio (N. 1144);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati, con forni a fuoco continuo (N. 1114);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717, per l'esecuzione del protocollo addizionale al trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, firmato in Roma il 22 marzo 1926, e relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria (N. 660);

Conti consuntivi della Tripolitania e Cirenaica per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-1916 e 1916-17 (N. 1081);

Conti consuntivi della Colonia Eritrea per gli esercizi finanziari 1914-15, 1915-16 e 1916-1917 (N. 1082);

Conti consuntivi della Somalia Italiana per gli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1918-1919 (N. 1083);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania (N. 916);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli (N. 1116);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente

l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi (N. 1151);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478 (N. 1155);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, recante provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di banca (N. 624);

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 (N. 1197);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-1927 (N. 1199);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca e Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano (N. 1130);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito in lire 4,548,949.18 dipendente da forniture di carbone fatte dalle Ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume per il periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922 (N. 1173);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito (N. 1178);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 462, che dà esecuzione all'Atto addizionale agli Accordi commerciali in vigore fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese e al relativo Protocollo di firma, sottoscritti a Roma il 29 maggio 1926, nonchè alle note scambiate fra i rappresentanti degli Stati anzidetti (N. 1067);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giu-

risdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam (N. 1030);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, relativo alla concessione della somma di lire 30,000,000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi (N. 598);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio Arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra (N. 582);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco a Livorno (N. 1143);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della Convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio (N. 1168);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto ed il funzionamento degli uffici pubblici nelle provincie di nuova istituzione (N. 1109);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero (N. 1023);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza, ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064 (Numero 1147).

La seduta è tolta (ore 17.15).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Mercoledì 8 febbraio 1928

ALLE ORE 15

a) Per la loro costituzione;

b) Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazioni di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (N. 1201) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 (N. 1268) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia (N. 1269) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2489, che concede la sanatoria per i depositi per multa relativi ai ricorsi per cassazione provenienti dalle nuove provincie (N. 1270) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2488, che modifica la pianta organica dei magistrati della Corte di cassazione del Regno (N. 1271) — (*Iniziato in Senato*);

Proroga del termine d'attuazione del piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino (N. 1273) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti (N. 1274) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, anno VI, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1928

di previdenza e di credito delle comunicazioni (N. 1276) — (*Iniziato in Senato*);

Trattamento economico agli ufficiali ammiragli e generali ed ai capitani di vascello e colonnelli della Regia marina collocati in ausiliaria a loro domanda (N. 1277) — (*Iniziato in Senato*);

Modificazioni alla legge sulla leva marittima (N. 1278) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia (N. 1308) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326, concernente la commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali (N. 1309) — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1931, che stabilisce l'appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie (N. 1252);

Equiparazione degli Economati generali dei benefici vacanti alle Amministrazioni dello Stato in ordine alla applicazione delle norme sul foro erariale (N. 1275);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1748, concernente il rinvio delle rinnovazioni totali e parziali dei componenti delle Congregazioni di carità (Numero 1180);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1962, contenente norme circa gli esami di concorso a posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 1185);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1913, che approva la Convenzione stipulata il 23 maggio 1927 tra il Ministero dell'aeronautica ed il comune di Trento per la istituzione di un campo di aviazione e Gardolo (Trento) (N. 1186);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1506, relativo alle rappresentanze operaie in seno all'assemblea ed al Comitato esecutivo del Consorzio del porto di Genova (N. 1187);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1385, recante nuova proroga del termine per le dichiarazioni di costruzione delle navi adibite a servizi sovvenzionati di carattere indispensabile (N. 1188);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2062, che conferisce la facoltà al Governo di cedere agli Enti, Società o privati assuntori di servizi telefonici ad uso pubblico, la proprietà degli stabili demaniali necessari ai servizi stessi (N. 1189);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, concernente norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali (N. 1190);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato (N. 1191);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, concernente il riordinamento della circolazione monetaria metallica (N. 1192);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 924, concernente provvedimenti relativi a danneggiati del terremoto del 13 gennaio 1915 nella Marsica (N. 1193);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1219, con cui viene regolata la materia dei ricorsi contro le liquidazioni di pagamento danni di guerra fatte dalle Intendenze di finanza (N. 1194);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2057, concernente la proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore (N. 1195);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2108, portante provvedimenti di credito agrario per la Tripolitania (N. 1196);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia italiana stabilite col Regio decreto-legge 23 gennaio 1925, n. 130, (N. 1205);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto (N. 1206);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento (N. 1207);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea (N. 1208);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2098, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea (N. 1209);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 547, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della libera Università di Camerino e la nomina di un Commissario straordinario (N. 1210);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia (N. 1211);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia (N. 1212);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica (Numero 1213);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vicepresidente del Comitato permanente del grano (N. 1214);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme intese ad agevolare l'industria della pesca (N. 1215);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 323 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano (N. 1216);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2487, relativo all'interpretazione dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, riguardante le indennità dovute al personale civile addetto ai servizi postali-telegrafici presso l'esercito operante (N. 1217);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti) (N. 1218);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la Squadra navale spagnuola in Italia e quella della Squadra navale italiana in Spagna (Numero 1219);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori (N. 1220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma (N. 1221);

Conversione in legge del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1773, recante aggiunte alle disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (N. 1222);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria (N. 1223);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i Vice Governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma (N. 1224);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Re-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1928

pubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica (N. 1225);

Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla revisione ed al coordinamento delle disposizioni relative al notariato ed agli archivi notarili ed alla estensione delle norme medesime alle nuove provincie (N. 1226);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922, con il quale sono istituiti speciali premi a favore delle Ditte esercenti autoservizi di gran turismo (N. 1227).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.
